



LICEO “VIRGILIO – REDI”

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Liceo Classico, Scientifico, Linguistico, delle Scienze Applicate e delle Scienze Umane

Liceo Classico-Linguistico “Virgilio” (LEPC04601B): Via G. Galilei, 4 – 73100 Lecce - Tel +39 0832351724 - Fax +39 0832220161

Liceo Scientifico-Scienze app-Linguistico “F. Redi” (LEPS04601E): Via Marinelli, 8 - 73018 - Squinzano (LE) - Tel./Fax +39 0832782202

Liceo delle Scienze Umane (LEPM04601G)

Mail: leis046004@istruzione.it

Lecce, 11/09/2015

Verbale N. 1 Commissione Regolamento d’Istituto

Il giorno 11 settembre 2015 alle ore 9:00, presso la presidenza del Liceo “Virgilio” di Lecce, si riunisce la Commissione Regolamento d’Istituto al fine di esaminare la compatibilità tra i pregressi Regolamenti degli istituti (Liceo “Virgilio” - Lecce e Liceo “F. Redi” – Squinzano) confluiti nella nuova istituzione scolastica: Liceo “Virgilio–Redi”.

Sono presenti: il Dirigente Scolastico prof. Dario Cillo, i proff. Isabella Bracciale, Vincenza Capone Totano, Anna Maria Milone, Franco Tarantini.

Da un attento esame dei documenti risulta che i Regolamenti dei due istituti sono totalmente compatibili tra loro.

La Commissione, pertanto, propone l’adozione dei seguenti Regolamenti già vigenti nel Liceo Classico “Virgilio” di Lecce:

- Regolamento di Istituto
- Regolamento di Disciplina
- Regolamento dei Viaggi di Istruzione.

La riunione si conclude alle ore 11,30.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione

Prof.ssa Isabella Bracciale
Prof.ssa Vincenza Capone Totaro
Prof.ssa Anna Maria Milone
Prof. Franco Tarantini

Il Dirigente Scolastico
- Prof. Dario CILLO -

IL REGOLAMENTO di ISTITUTO del LICEO CLASSICO “VIRGILIO”

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL LICEO CLASSICO “VIRGILIO” DI LECCE

Vista la legislazione scolastica vigente;

Visto il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297;

Visto lo “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249;

Visto il Regolamento recante le norme di autonomia delle istituzioni scolastiche approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275;

Visto il DPR 22 giugno 2009 n. 122;

Visto il DPR 15 marzo 2010 n. 89

APPROVA IL REGOLAMENTO di ISTITUTO del LICEO CLASSICO “VIRGILIO”

TITOLO I FINALITA’ E OBIETTIVI

Art.1 Principi generali

Tutte le componenti dell’Istituzione Scolastica, dirigenza, docenti, genitori, alunni, e personale non docente, riconoscono come propria finalità il servizio che istituzionalmente la Scuola è impegnata ad assicurare alla collettività che ad essa si rivolge e dalla quale trae la sua ragione d’essere.

L’istituzione scolastica persegue, quindi, una specifica azione di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale ispirata ai valori democratici e della partecipazione, al fine della educazione degli studenti ai valori della democrazia, della libertà, della solidarietà, della legalità, della tolleranza, dei doveri umani e sociali e del ripudio della violenza e di ogni forma di prevaricazione.

Le linee programmatiche generali saranno quelle di un concreto e costante impegno teso a garantire e tradurre in comportamenti quotidiani i valori espressi nella Costituzione Italiana.

L’Istituto assicura il diritto allo studio, in osservanza alle norme vigenti ed ai principi enunciati in questo Regolamento e, oltre all’attività didattica e formativa, si impegna a promuovere dibattiti ed attività concernenti la dimensione etico-politica delle persone ed a favorire un approccio pluralistico ai problemi affrontati.

L’istituto si prefigge, altresì, di assicurare un servizio efficiente ed efficace, per cui tutte le sue componenti sono chiamate a dare il proprio contributo per il raggiungimento degli scopi che la comunità scolastica intende conseguire.

I rapporti tra tutti gli operatori dell'Istituzione Scolastica sono ispirati dalla disponibilità alla collaborazione, alla trasparenza degli atti ed alla obiettività e correttezza dell'azione quotidiana, nel rispetto della dignità e del ruolo svolto da ciascuno nell'interesse comune.

Art. 2

Rapporti personali e pluralità delle idee.

I rapporti interpersonali devono essere ispirati alla correttezza ed al massimo rispetto; all'interno dell'istituto è assicurata la libera circolazione delle idee, mentre non è consentita alcuna forma di proselitismo.

Tutte le componenti dell'istituto possono esprimere liberamente la propria opinione, ed esercitare il diritto di riunione e di manifestazione, entro i limiti del confronto civile e del comportamento responsabile, secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Ogni componente può affiggere manifesti e divulgare pubblicazioni che ritenga utili alla formazione culturale e civile dei partecipanti alla comunità scolastica. Il materiale da affiggere deve essere firmato dai responsabili e la sua affissione deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico. Se il testo è lesivo del principio di democrazia o della dignità delle persone, o è contrario a norme vigenti, il Dirigente Scolastico nega l'autorizzazione all'affissione. Nella eventualità di controversia, il caso è sottoposto alla valutazione del Consiglio d'Istituto, che verrà convocato con procedura di urgenza.

E' vietata la propaganda politica e l'uso strumentale a tali fini dell'Istituto. Le riunioni non devono interferire con l'ordinaria attività scolastica né arrecare disturbo. Pertanto, eccetto che per l'Assemblea d'Istituto, le riunioni non si potranno tenere in contemporanea con le attività ordinarie.

Art.3

Diritto allo studio

La Scuola mira inoltre alla adozione di idonee iniziative per il recupero delle situazioni di ritardo o di svantaggio, e per la prevenzione ed il recupero della dispersione scolastica.

Il diritto allo studio è garantito e riconosciuto dalla Costituzione Italiana e quindi non può essere ostacolato o lesa in nessuna forma.

Art. 4

Informazione

In relazione alle sue finalità educative e sociali, il Liceo Classico "Virgilio" persegue ogni opportuna forma di comunicazione con gli studenti ed anche con le loro famiglie, e garantisce il diritto all'informazione a tutto il personale docente, non docente e agli studenti.

Il principio sopra enunciato trova applicazione attraverso le riunioni cui partecipano i docenti di classe e i rappresentanti dei genitori e degli studenti.

I Consigli di classe hanno, inoltre, la facoltà di promuovere incontri dei docenti con tutti gli studenti della classe e con i loro genitori, per trattare questioni rilevanti per la comunità scolastica.

I docenti assicurano i rapporti con i genitori degli alunni sia attraverso il ricevimento individuale, sia attraverso il ricevimento collettivo, i cui modi e termini sono deliberati dal Collegio dei Docenti all'inizio di ogni anno scolastico.

Il Dirigente Scolastico mantiene un rapporto costante con le famiglie, alle quali dà le necessarie informazioni sulla condotta e sul profitto degli alunni.

L'accesso ai documenti è regolato dalle norme vigenti in materia di trasparenza (Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni) e la divulgazione deve avvenire nel rispetto della Legge 675/1996.

TITOLO II

DIRITTI DI ORGANIZZAZIONE, RIUNIONE, ED ESPRESSIONE, PUBBLICIZZAZIONE, STAMPAE PROPAGANDA.

Art. 5

Diritto di riunione

Il personale dell'Istituto può liberamente organizzarsi sotto il profilo sindacale.

Alle organizzazioni sindacali è concesso l'uso gratuito di appositi spazi, di volta in volta concordati con la Presidenza, secondo le esigenze di funzionamento dell'Istituto, per riunioni all'interno dei locali della scuola.

Il personale ha diritto di riunione durante l'orario di servizio secondo la vigente normativa contrattuale.

Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso, dirigenti sindacali anche esterni alla scuola.

Art. 6

Informazione sul personale in servizio

All'inizio di ogni anno scolastico deve essere affisso alla bacheca di ognuno dei due indirizzi del Liceo l'orario di servizio del personale della scuola (Docenti, ATA), nonché le relative mansioni per agevolare i rapporti tra le varie componenti.

Art. 7

Graduatorie degli aspiranti ad incarichi

Le graduatorie degli aspiranti (Docenti, ATA) ad incarichi o supplenze devono altresì essere esposte in bacheca, come pure l'elenco degli insegnanti cui sono stati conferiti, con l'indicazione del punteggio, durante tutto l'anno scolastico. La pubblicazione deve avvenire nel rispetto del D.Lgs 30/06/2003 n. 196.

Art. 8

Informazione del personale in servizio

Tutte le Circolari Ministeriali riguardanti norme relative alla vita della scuola e all'iter professionale del personale devono essere tempestivamente (entro 3 giorni dalla data di protocollo di arrivo) rese pubbliche con apposite circolari e tramite affissione all'Albo.

Art.9

Diritto di comunicazione

In conformità ai principi enunciati nella premessa di questo regolamento, a tutte le componenti scolastiche è consentito affiggere, nelle apposite bacheche o sui pannelli messi a disposizione, e diffondere materiale stampato, duplicato, manoscritto, purché sia sottoscritto dagli estensori (privati, organizzazioni, enti, ecc.) a norma della legge sulla stampa, ai fini di eventuali responsabilità, e vistato dalla Presidenza per evitare la diffusione di materiali, ove possa configurarsi reato o grave offesa alle persone.

In caso di eventuali contestazioni ci si potrà rivolgere al Consiglio di Istituto.

L'Istituto si avvarrà del sito www.liceovirgilio.gov.it per la pubblicazione di atti, avvisi e comunicazioni varie che deve avvenire nel rispetto del D. Lgs 30/06/2003 n. 196.

TITOLO III **ORGANI COLLEGIALI**

Art.10 **Gli Organi Collegiali della Scuola**

Gli Organi Collegiali della Scuola sono:

- Il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva;
- il Collegio dei Docenti;
- i Consigli di Classe (di soli docenti, di docenti con la rappresentanza di genitori e studenti);
- il Comitato dei genitori (rappresentanti di classe dei genitori);
- il Comitato degli studenti (rappresentanti di classe degli studenti);
- l'Assemblea dei genitori (di classe, di Istituto);
- l'Organo di Garanzia (composto da docenti, genitori , alunni);
- l'Assemblea degli studenti, di classe, di sezione e di Istituto.

Art. 11 **Norme di funzionamento**

Il funzionamento e le competenze degli Organi indicati nel precedente articolo sono regolati dalle norme del D.P.R. 31/5/74 n. 416 e dal D.L.vo 290/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dai relativi regolamenti interni di ciascun Organo, elaborati ed approvati dagli organi stessi nel rispetto del metodo democratico e secondo i principi stabiliti dalla premessa del presente regolamento.

Art. 12 **Diritto di riunione**

Gli Organi Collegiali hanno facoltà di riunione, disponibilità di locali e di mezzi di comunicazione, informazione e pubblicizzazione, compatibilmente alle esigenze di servizio del personale docente e ATA e di funzionamento dell'Istituto.

Art. 13

Norme di funzionamento degli Organi Collegiali

La convocazione degli Organi Collegiali deve essere, di norma, disposta con un preavviso non inferiore a giorni cinque.

In deroga, e per motivi del tutto eccezionali, che vanno compiutamente ed esplicitamente motivati, sono previste convocazioni straordinarie d'urgenza.

La convocazione avviene mediante circolari alle classi e/o comunicazione scritta ai genitori ed ai membri, a seconda dell'Organo Collegiale convocato, che dovrà essere controfirmata, alla consegna, dal destinatario.

L'avviso deve contenere l'ora, la data, il luogo di riunione e l'ordine del giorno, che è tassativo, nel senso che non è consentita la trattazione di argomenti che non siano stati preventivamente e chiaramente comunicati ai componenti.

Art.14

Prerogative

Gli Organi Collegiali sono organi di autogoverno della scuola, le cui competenze e prerogative sono disciplinate da norme di legge e regolamentari. Qualora nell'esercizio delle funzioni di ciascuno di essi si manifestino anomalie che non ne consentano il regolare funzionamento, il Dirigente Scolastico, o il rispettivo Presidente, ne dispongono la convocazione con procedura d'urgenza, al fine di garantirne costantemente la funzionalità e l'efficacia della azione.

Art.15

Partecipazione degli studenti e dei genitori alle attività scolastiche

L'Istituto di Istruzione Superiore ritiene fondamentale la partecipazione degli studenti e dei genitori al processo decisionale sulle questioni di particolare rilevanza riguardanti l'organizzazione della scuola.

La partecipazione si concretizza con la convocazione del comitato e delle assemblee degli studenti, delle assemblee dei genitori e di gruppi di studio.

Art. 16

Comitato degli Studenti

Il Comitato degli studenti è costituito dai rappresentanti degli studenti eletti nei rispettivi Consigli di classe e nel Consiglio d'Istituto.

Gli organi del Comitato Studentesco sono il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e da due componenti, tutti eletti nella prima riunione indetta dal Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno, subito dopo le elezioni con le quali si procede al rinnovo delle cariche soggette a scadenza annuale, che di norma si svolgeranno entro il 30 di ottobre di ogni anno scolastico.

L'elezione degli organi direttivi ha luogo con il voto di tutti i rappresentanti degli studenti, con singola votazione per ogni incarico da conferire.

E' richiesta la maggioranza assoluta per il primo turno di votazione. Al secondo turno di voto, è eletto chi consegue il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti, risulterà eletto il maggiore di età.

I componenti del Consiglio Direttivo possono essere destituiti in seguito a mozione presentata dal 20% dei rappresentati, votata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Comitato.

Il Comitato è convocato, fuori dall'orario di lezione, dal Presidente, che lo presiede. In casi eccezionali, può essere convocato anche in ore mattutine, di concerto con il Dirigente Scolastico.

La convocazione viene effettuata mediante affissione nell'Albo d'Istituto per almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi urgenti può essere assegnato un termine inferiore, purché l'avviso di convocazione sia consegnato personalmente ad ogni componente o ad un suo familiare convivente, o inviato per raccomandata al suo domicilio. In tale ultimo caso l'avviso si considera fatto nella data di spedizione.

Il Comitato degli Studenti è regolarmente costituito con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza relativa dei partecipanti alla riunione, e sono vincolanti per la minoranza assente o dissenziente.

Il Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, rappresenta il Comitato Studentesco.

Il Presidente è il punto di riferimento per gli studenti, per il Dirigente Scolastico e per gli altri organi; egli deve partecipare alle Assemblee dei genitori ed essere presente al Consiglio di Istituto.

Art.17

Compiti del Comitato degli studenti

Il Comitato degli Studenti si occupa di :

- predisporre e approvare l'ordine del giorno delle assemblee degli studenti;
- attuare e dare esecuzione alle decisioni deliberate dall'assemblea;
- formulare proposte ed esprimere pareri diretti agli altri Organi Collegiali della Scuola;
- assumere tutte le iniziative di carattere urgente che non è possibile sottoporre preventivamente all'assemblea;
- curare i rapporti con gli altri Organi Collegiali della scuola e con il Dirigente Scolastico;
- nominare i componenti delle Commissioni che dovessero essere costituite.

Art.18
Assemblee degli studenti

Gli studenti hanno il diritto di riunirsi in assemblea per approfondire i problemi della scuola e della società, al fine di favorire la propria formazione culturale, democratica e civile. Tale diritto è vincolato dalle modalità previste dalla vigente normativa e dal presente regolamento.

Le assemblee studentesche sono strumenti dell'autonomia studentesca, e le loro decisioni hanno vigore per gli studenti, in quanto non in contrasto con norme di legge.

Art.19
Assemblea d'istituto

Le assemblee d'istituto sono: quella ordinaria, che si tiene, di norma, all'inizio dell'anno scolastico, entro il primo mese dall'inizio dell'attività scolastica, e quelle straordinarie che si possono svolgere una volta al mese nel limite delle ore di lezione di una giornata.

Non si può indire l'Assemblea negli ultimi 30 giorni dell'anno scolastico.

L'assemblea deve essere convocata dal Presidente del Comitato degli Studenti a richiesta della maggioranza del Comitato, o quando vi sia la richiesta di almeno il 10% degli studenti.

La data dell'Assemblea, decisa dal Comitato, con il relativo ordine del giorno, deve essere comunicata, per la preventiva autorizzazione, con almeno sette giorni di anticipo al Dirigente Scolastico, che in presenza di circostanze obiettive può concordare una data diversa, o può anche non concedere l'autorizzazione con decisione motivata.

Il Dirigente Scolastico, verificata la legittimità dell'assemblea, preavvisa le famiglie degli studenti della data in cui essa si terrà, poiché in quel giorno sarà, di conseguenza, sospesa l'attività didattica.

Prima della convocazione dell'Assemblea ordinaria di inizio d'anno scolastico, il Presidente del Comitato degli Studenti, con un Rappresentante d'Istituto designato dal Dirigente Scolastico, terrà una breve assemblea straordinaria con le classi prime, al fine di informarle circa la funzione degli Organi Collegiali d'Istituto.

L'Assemblea è aperta a tutti gli studenti, al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato, con diritto di parola, e a tutti gli insegnanti che lo desiderano. Possono partecipare all'Assemblea studentesca, su invito del Presidente, il Presidente del Consiglio di Istituto e del Comitato dei genitori, se costituito.

La mancata partecipazione all'Assemblea, che costituisce comunque attività scolastica e formativa (DPR 122/2009), non sarà considerata nel computo finale delle assenze per il raggiungimento dei 200 giorni di lezione previsti dall'art. 74 del testo unico 297.

Gli studenti assenti dovranno far firmare ai Genitori una dichiarazione con la quale attestano di essere a conoscenza dell'assenza del proprio figlio. Nel caso in cui l'Assemblea sia sospesa prima del termine delle ore di lezione, è previsto il rientro in classe per lo svolgimento di attività alternative.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente del Comitato degli studenti, il quale all'inizio nomina un segretario per registrare le mozioni e ciò che di significativo avviene.

Sarà poi cura del Presidente stilare un verbale da conservare, unitamente a tutti i documenti allegati, presso la Segreteria della scuola dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.

L'ordinato svolgimento dell'Assemblea deve essere assicurato dal comitato degli studenti o dal Presidente, che ha il dovere-diritto di sospendere l'Assemblea qualora essa diventi inagibile.

Il Dirigente Scolastico, anche tramite un suo delegato, ha il potere d'intervento quando, constatata l'impossibilità di un ordinato svolgimento dell'assemblea o violazioni del presente regolamento, ricorrono gli estremi per un suo intervento.

Art.20

Assemblee con gruppi di studio e partecipazione di esperti

All'assemblea d'Istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici, scientifici indicati dagli studenti. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto e deve essere comunicata al Dirigente Scolastico almeno quindici giorni prima dell'assemblea.

Art.21

Ordine del giorno dell'assemblea

L'Ordine del Giorno dell'Assemblea deve essere approvato dalla maggioranza del Comitato Studentesco, e, una volta approvato, non può, in nessun caso, essere modificato senza la maggioranza del Comitato.

Art.22

Le assemblee di classe

Le Assemblee di Classe sono regolate dalle stesse norme riguardanti il funzionamento delle assemblee d'Istituto. Esse comportano una sospensione dell'attività didattica per un massimo di due ore di lezione al mese, e vengono presiedute da uno dei rappresentanti di classe, o in caso di assenza di entrambi, da uno studente eletto dalla classe all'inizio dell'assemblea.

Il Dirigente Scolastico e gli insegnanti che lo desiderino possono assistervi, ed il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, può esercitare il potere d'intervento alle condizioni già previste per le Assemblee d'Istituto.

Art.23

Gruppi di studio

Le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo, qualora ne facciano richiesta un congruo numero di alunni.

I gruppi di studio possono essere aperti a tutti o essere limitati ad un numero di persone stabilito dagli organizzatori; può essere inoltre stabilito un numero minimo di partecipanti, al di sotto del quale il gruppo di studio non può essere tenuto.

I gruppi di studio saranno strutturati per classi. Gli studenti che non partecipano ad alcun gruppo di studio devono rimanere nelle rispettive classi.

Le scelte degli esperti invitati a partecipare devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Istituto, nel caso in cui non facciano parte del personale inservizio.

Art. 24

Il comitato dei genitori degli studenti

Il comitato dei genitori degli studenti frequentanti l'istituto è composto dai rappresentanti dei genitori, eletti nei singoli Consigli di Classe e nel Consiglio d'Istituto.

Esso è presieduto di diritto dal Presidente del Consiglio d'Istituto, o dal Vice in caso di sua assenza, che, insieme al segretario e a due consiglieri eletti, compongono il Consiglio direttivo dei genitori.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti ogni anno nel corso della prima assemblea che deve essere convocata dal Dirigente Scolastico entro il primo mese dall'inizio dell'attività scolastica, di norma, dopo le elezioni per il rinnovo delle cariche soggette a scadenza annuale, che si svolgeranno entro il 30 ottobre di ogni anno.

L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei componenti, e, qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, a maggioranza relativa dei votanti. I componenti del Consiglio Direttivo possono essere sostituiti e destituiti dalla maggioranza assoluta dei componenti del Comitato.

Il Comitato ha diritto di riunirsi nei locali della scuola, ed è convocato una o più volte al mese, fuori dall'orario di lezione e preferibilmente nelle ore pomeridiane, dal Presidente, che lo presiede.

La convocazione viene effettuata mediante affissione di avviso all'Albo e con lettera da far pervenire agli interessati attraverso gli studenti, rendendo noto anche l'ordine del giorno, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Presidente è tenuto a convocare il Comitato dei Genitori ogni qual volta gliene faccia richiesta scritta almeno il 30% dei suoi membri, o la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Comitato dei Genitori è regolarmente costituito con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza relativa dei partecipanti alla riunione, e sono vincolanti per la minoranza dissenziente.

Sono compiti del Comitato dei Genitori: preparare e approvare l'ordine del giorno dell'assemblea dei genitori; attuare e dare esecuzione alle delibere dell'assemblea; esprimere pareri e formulare proposte non vincolanti agli Organi Collegiali di competenza; intrattenere rapporti con gli altri Organi Collegiali della scuola e con il Dirigente Scolastico; nominare i componenti delle Commissioni che dovessero essere costituite.

Il Presidente del Comitato dei Genitori, e in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, rappresenta il Comitato.

Art.25

Le assemblee dei genitori

I genitori degli alunni della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici.

Le assemblee possono essere di classe o d'istituto: ad esse possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e gli insegnanti.

L'Assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di classe (anche di uno, qualora sia il solo eletto), o su richiesta di almeno il 20% dei genitori degli alunni facenti parte della Classe.

L'Assemblea d'Istituto è convocata dal Presidente del Comitato dei Genitori previa deliberazione a maggioranza del Consiglio Direttivo, o su richiesta della maggioranza del Comitato dei Genitori, o su richiesta di un numero di genitori corrispondenti al 10% degli alunni iscritti.

La data dell'Assemblea, decisa dal Comitato, deve essere comunicata, con almeno sei giorni liberi di anticipo, al Dirigente Scolastico, che, in presenza di circostanze di obiettivo impedimento, potrà concordare una data diversa.

L'assemblea è convocata mediante affissione di avviso all'Albo e con lettera da far pervenire ai genitori attraverso gli studenti, rendendo noto anche l'ordine del giorno.

L'Assemblea si svolge fuori dall'orario delle lezioni.

La data e l'orario di svolgimento debbono essere concordate, di volta in volta, con il Dirigente Scolastico.

Art.26

Ordine del giorno dell'assemblea dei genitori

L'Ordine del Giorno dell'Assemblea dei genitori deve essere approvato dalla maggioranza del Comitato dei genitori, e, una volta approvato, non può, in nessun caso, essere modificato senza la maggioranza del Comitato.

Art.27

Le commissioni

Ad iniziativa degli Organi Collegiali della Scuola, sia istituzionali che non istituzionali, possono essere costituite delle speciali commissioni per lo studio e l'approfondimento di problemi particolari che riguardano la vita della scuola, e per prospettare soluzioni per tali problemi.

Potranno essere costituite anche commissioni miste con appartenenti agli altri istituti che utilizzano lo stesso plesso scolastico per l'approfondimento e la risoluzione dei problemi comuni.

L'iniziativa può essere presa da uno qualsiasi degli Organi della scuola ma deve ottenere l'approvazione degli altri Organi della scuola e quella vincolante del Dirigente Scolastico.

Delle Commissioni debbono fare parte rappresentanti di tutte le componenti della scuola (studenti, docenti, personale non docente, genitori) che per ogni categoria verranno nominati dalle rispettive componenti.

Le Commissioni operano con libera procedura e secondo le determinazioni assunte dalle stesse di volta in volta.

Art. 28

L'Organo di Garanzia

L'organo di garanzia è insediato ogni anno dal Consiglio di Istituto ed è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio.

Ed è così composto:

- Dirigente Scolastico che lo presiede;
- Un docente designato dal Consiglio di Istituto;
- Uno studente designato dal Comitato Studentesco;
- Un Genitore designato dal Comitato dei genitori.

L'Organo di Garanzia si riunisce, dietro convocazione del Capo di Istituto, entro sette giorni dall'impugnazione di una sanzione o a seguito di richiesta di decidere sui conflitti che sorgono all'interno della scuola .

I componenti dell'Organo di Garanzia restano in carica per un anno ma possono essere riconfermati. La loro designazione avviene all'inizio di ogni anno scolastico nella prima seduta ordinaria del Consiglio di Istituto.

L'organo di garanzia è chiamato a decidere su eventuali conflitti che dovessero sorgere all'interno della Scuola circa la corretta applicazione del Regolamento di Istituto e di disciplina e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Le sue funzioni sono:

- prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all'applicazione delle norme ed avviarli a soluzione;
- esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina.

TITOLO IV

AMMISSIONE DEGLI ALLIEVI E FORMAZIONE DELLE CLASSI

Art.29

Ammissione degli studenti

Le domande di ammissione degli studenti sono accolte senza eccezione di origine geografica o ideologica, religione, sesso, minorazioni psicofisiche o di qualsiasi altra ragione.

Il passaggio di studentesse e studenti da altri Istituti superiori sia della provincia, sia provenienti da altre province o dall'estero, sarà di norma possibile fino al termine del trimestre e comunque non oltre il mese di febbraio.

In questi casi, il Dirigente scolastico, il coordinatore di classe, il docente-*tutor* (funzione strumentale di riferimento), il coordinatore d'orientamento:

- Concordano una fase di osservazione della studentessa/dello studente della durata di una settimana;
- Individuano e riconoscono competenze e conoscenze acquisite nel percorso precedente;
- Prescrivono eventuali percorsi di recupero disciplinare parziali o totali ove siano necessari ed indirizzano;
- Al termine del percorso, se ritengono che esistano le condizioni per una proficua frequenza ammettono la studentessa/lo studente al Liceo "Virgilio" e predispongono, compatibilmente con la disponibilità di risorse, interventi per sostenere il nuovo arrivato assistendolo eventualmente nella preparazione degli esami integrativi.

Dalla scuola di provenienza deve pervenire oltre al nulla osta, attestazione da cui risulta, che la posizione dell'alunno è regolare nella disciplina (eventuali rapporti e provvedimenti disciplinari comminati), una dichiarazione riguardante la parte di programma già svolta e i documenti scolastici dell'alunno.

Art.30

Formazione delle prime classi

La formazione delle classi viene assicurata dalla Commissione d'Istituto, deputata a detta funzione in ciascuno dei due indirizzi del "Virgilio", che seguirà i criteri di seguito disciplinati.

Per gli iscritti al primo anno, la formazione delle classi segue il criterio di eterogeneità per quanto attiene ai livelli di preparazione di base e, qualora risulti possibile, una omogenea ripartizione tra maschi e femmine.

Indicazioni di tipo personale saranno prese in considerazione solo se compatibili con i criteri precedenti.

La distribuzione all'interno dei singoli gruppi-classe avverrà sulla base di:

- a) equa distribuzione di alunni in base ai livelli di preparazione documentati con la valutazione della scuola di provenienza;
- b) equa distribuzione per classe dei gruppi di ragazzi provenienti dai comuni vicini;
- c) la precedenza per l'iscrizione ad un corso sarà data agli alunni che hanno fratelli o sorelle frequentanti o che hanno frequentato lo stesso corso;
- d) valutazione dei casi particolari concernenti la distribuzione dei ripetenti o di iscritti portatori di handicap;
- e) scelta, chiaramente espressa, relativa ai progetti di sperimentazione;

- f) scelta della lingua in base al corso svolto nella scuola media;
- g) secondo le disposizioni ministeriali, nei corsi sperimentali.

Art. 31

Formazione delle classi successive alla prima

Per la formazione delle classi successive alla prima, la Commissione d'Istituto adotterà i criteri della continuità didattica e della continuità di rapporto tra compagni.

Gli studenti, che richiedono il passaggio a sezione diversa da quella cui sono stati destinati, possono ottenerlo con specifica domanda motivata e firmata dai genitori, nei limiti definiti dal numero di studenti per classe e compatibilmente alle attività didattiche e alle disposizioni ministeriali, nei corsi sperimentali.

TITOLO V

ORARIO SCOLASTICO

Art.32

Formulazione dell'orario delle lezioni

L'orario delle lezioni è formulato tenendo, in primo luogo, conto delle esigenze degli studenti, per permettere loro di poterlo agevolmente rispettare. I criteri di formulazione dell'orario sono ispirati a motivazioni didattiche, bilanciando adeguatamente la presenza di discipline che richiedono una maggiore applicazione nello studio a casa a quelle pratiche e di applicazione in classe, in modo tale da permettere ed agevolare la preparazione pomeridiana per le lezioni del giorno successivo.

La formulazione dell'orario terrà, altresì, conto delle esigenze della numerosa utenza di studenti pendolari provenienti da altre città.

Art.33

Osservanza di norme

L'orario scolastico viene definito in osservanza alle vigenti disposizioni ministeriali e viene approvato dal Consiglio d'Istituto su proposta del Collegio dei Docenti. Ogni eventuale variazione all'orario scolastico, motivata da sopravvenute esigenze di carattere didattico, previo accordo tra insegnanti e Dirigente Scolastico, deve essere annotata sul registro di classe.

Art.34

Orario di ingresso

E' dovere di tutti gli studenti presentarsi a scuola con la massima puntualità. Gli studenti devono trovarsi all'interno dell'Istituto per l'inizio delle lezioni, fissato con provvedimento del Dirigente Scolastico, su deliberazione del Collegio dei Docenti.

L'Orario di inizio delle lezioni verrà annualmente determinato tenendo conto delle esigenze dei numerosi studenti pendolari frequentanti i due indirizzi del "Virgilio".

L'inizio delle attività didattiche è in atto fissata per le ore 8,05. Dopo tale ora è consentito l'ingresso solo ai pendolari se il loro ritardo è causato dai mezzi di trasporto.

Il personale docente deve trovarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

La vigilanza sugli alunni all'entrata è affidata al personale docente ed ai collaboratori scolastici. Prima dell'inizio della lezione, l'insegnante è tenuto a verificare le presenze e le assenze e a segnalare ogni eventuale anomalia al Coordinatore di Classe, scelto all'inizio di ogni anno scolastico.

Art. 35

Ritardi

Il ritardo costituisce un impedimento alla regolare partecipazione dell'alunno all'attività scolastica e condiziona negativamente anche l'andamento della classe alla quale lo stesso appartiene. La scuola e le famiglie devono impegnarsi per una drastica riduzione di tale fenomeno.

Le ammissioni in classe con ritardo vanno tempestivamente segnalate dalle famiglie, non costituendo detta segnalazione giustificazione delle stesse. E' facoltà del docente della prima ora accettare in classe l'alunno ritardatario munito di giustificazione.

La stessa facoltà spetta al docente della seconda ora, prima dell'inizio della lezione, previa specifica autorizzazione scritta da parte della Dirigenza dell'Istituto.

Per risultare giustificati, i ritardi devono essere motivati dai genitori o da chi ne fa le veci, oppure dallo studente medesimo se maggiorenne autorizzato a giustificare autonomamente. Per ogni tipo di giustificazione va utilizzato il libretto scolastico di corrispondenza. Gli alunni ritardatari privi di giustificazione o non ammessi in classe dall'insegnante, dovranno presentarsi al Dirigente Scolastico con il registro di classe per l'eventuale accettazione.

Tutti i ritardi devono essere annotati sul Registro di classe. Circa i ritardi dovuti a contrattempi che non sia stato possibile segnalare tempestivamente, è facoltà del Dirigente Scolastico non riconoscere valide le motivazioni e, di conseguenza, considerarli ingiustificati. In tal caso la scuola provvede a segnalare il fatto alla famiglia, alla quale potrà anche essere comunicato che l'alunno non viene accettato in classe.

In quest'ultimo caso, la Scuola assicurerà comunque l'accoglienza e la vigilanza dell'alunno, destinandolo, anche per l'intera giornata, all'espletamento di funzioni di utilità sociale, fino all'eventuale prelievo da parte di uno dei genitori.

Anche i ritardi abituali o le assenze ripetute e protratte dovranno essere segnalate dai professori al Dirigente Scolastico per gli opportuni provvedimenti. Dopo il quarto ritardo gli alunni non saranno ammessi in classe senza la presenza di uno dei genitori.

Art.36

Permessi di uscita anticipata

Non è consentita l'uscita anticipata rispetto alla normale conclusione delle lezioni.

Solo in casi del tutto eccezionali per gravi e comprovati motivi, precisati dettagliatamente per iscritto da un genitore o dall'alunno interessato se maggiorenne, e validamente documentati, il

Dirigente Scolastico può derogare alla suddetta norma. In tali casi, la sola richiesta di permesso tramite il libretto non costituisce documentazione sufficiente. E' assolutamente prevista la presenza di un genitore o di un suo delegato, al momento dell'uscita anticipata di alunni minorenni.

Nel caso di richiesta di uscita anticipata da parte di alunni maggiorenni, per tutela degli stessi, l'istituzione scolastica si riserva di avvisare le famiglie. Qualora gli alunni, per improvvisa indisposizione, richiedano di lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, il Dirigente Scolastico potrà permettere l'uscita solo dopo avere informato i genitori e avere ottenuto la loro autorizzazione.

La scuola è tenuta ad avvertire immediatamente la famiglia nel caso che durante le lezioni insorga una situazione negativa di salute di un alunno.

Agli alunni che avessero necessità di anticipare l'uscita di qualche minuto, per motivi logistici o connessi all'orario dei mezzi di trasporto, è concessa l'autorizzazione permanente annotata sul registro di classe, su richiesta scritta, da parte dei genitori se minorenni. Le domande dovranno essere presentate in segreteria entro la scadenza stabilita dal Dirigente all'inizio dell'anno scolastico.

Gli studenti maggiorenni esonerati dalla frequenza delle lezioni di qualche materia possono, quando le lezioni stesse si tengono alla prima o all'ultima ora, lasciare l'edificio della scuola, sempreché i genitori chiedano per iscritto la autorizzazione permanente.

Il personale di servizio ha il diritto e il dovere di richiedere agli allievi che intendono uscire dall'Istituto l'autorizzazione scritta.

Allontanarsi dall'Istituto senza autorizzazione costituisce grave infrazione disciplinare che riceverà adeguata sanzione.

Art.37 Assenze degli studenti

Gli studenti che si siano assentati dalle lezioni non possono essere riammessi senza specifica giustificazione, redatta nell'apposito libretto scolastico da un genitore o da chi ne fa le veci (con firma preventivamente autenticata dal Dirigente Scolastico) o dall'alunno stesso, se maggiorenne.

La mancata presentazione di tale comunicazione deve essere annotata sul registro di classe e comunicata al Dirigente Scolastico, che può disporre l'ammissione provvisoria con riserva dell'alunno, ovvero, per fondati motivi, negarla.

Il giorno successivo, l'alunno sarà ammesso solo se avrà regolarizzato la sua posizione, presentando il libretto scolastico compilato, altrimenti non sarà accettato.

La giustificazione delle assenze spetta al Dirigente Scolastico, il quale può delegare il Docente della prima ora.

La giustificazione delle assenze è un atto discrezionale, che comporta la valutazione dell'idoneità e congruità della motivazione adottata.

Per le assenze causate da ragioni di salute, si deve esibire il certificato medico quando esse superano i cinque giorni comprese le domeniche e i giorni festivi. In quest'ultimo caso la giustificazione spetta esclusivamente al Dirigente Scolastico.

Anche le assenze per motivi di famiglia, allorché superino i tre giorni, devono essere giustificate dal Dirigente Scolastico.

Le assenze derivanti dalla partecipazione alle attività integrative curriculari ed extracurriculari organizzate dall'istituto saranno considerate giustificate.

I casi dubbi, le assenze abituali o arbitrarie devono essere segnalate immediatamente al Dirigente Scolastico, che dopo i relativi accertamenti, informerà la famiglia, e adotterà i provvedimenti ritenuti opportuni.

Sulla base del REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE, ai sensi del DPR.122/2009 art. 14 comma 7 , approvato dal Collegio Docenti dell'7/11/2014 , le assenze incidono sulla validità dell'anno scolastico. Si potrà procedere alla valutazione finale di ciascuno studente solo se è stata rispettata la frequenza per almeno tre quarti dell'orario personalizzato. La deroga a tale limite è prevista per assenze **documentate e continuative** che non pregiudicano, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale dello studente e la sua non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo.

Art.38

Assenze collettive

Per le assenze collettive (partecipazioni a scioperi o manifestazioni) occorre in ogni caso la giustificazione dei genitori, anche se si tratta di assenze dovute a partecipazione a manifestazioni deliberate democraticamente dagli organi rappresentativi degli studenti.

Le assenze collettive non giustificate dal genitore restano ingiustificate dal Dirigente Scolastico e comporteranno l'adozione di sanzioni disciplinari nei confronti di tutti gli studenti che le hanno effettuate.

Le assenze collettive non rientrano nella deroga prevista dall'art.14 DPR 122/2009 e art. 36 del presente Regolamento.

Art.39

Assenza dei docenti

In caso di assenza dell'insegnante, il Dirigente Scolastico o il suo delegato ne disporrà la sua sostituzione.

Il personale collaboratore scolastico è obbligato a vigilare sugli alunni nell'aula scolastica, in attesa dell'arrivo del Docente.

Lo stesso obbligo vale in caso di assenza momentanea del Docente.

Art.40

Ritiro dalle lezioni

Lo studente che si ritira dalle lezioni prima del 15 Marzo, è tenuto a darne formale comunicazione al Dirigente Scolastico per beneficiare degli effetti previsti dalla legislazione scolastica vigente.

TITOLO VI

NORME PER LA FREQUENZA E PER IL COMPORTAMENTO

Art. 41

Disposizioni generali

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio, con diligenza, impegno e costanza, senza pregiudicare, con la loro condotta, l'attività scolastica comunitaria limitandone la funzionalità e l'efficienza.

Gli alunni, sono tenuti altresì ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del personale non docente e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale che richiedono per se stessi.

All'ingresso in aula degli insegnanti, di ogni autorità scolastica e di estranei accompagnati dal personale, come pure all'uscita, gli allievi risponderanno al saluto alzandosi in piedi. Le manifestazioni di cattiva educazione e la mancanza di rispetto verso gli insegnanti e il personale dell'Istituto saranno ritenuti *fatti che turbano il regolare andamento della scuola*.

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto.

All'interno dell'Istituto e in ogni circostanza della vita scolastica devono tenere un contegno ed un linguaggio adeguati, astenendosi dal compiere atti, di qualunque natura, idonei a recare danni o pregiudizi a persone e cose.

Sono tenuti altresì ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal presente Regolamento.

La vigilanza sugli studenti non si esprime solo nel controllo del loro comportamento nell'Istituto, ma cerca di favorire una cosciente adesione degli stessi a una corretta convivenza civile.

Nei casi di inosservanza dei doveri scolastici e di irregolare comportamento, il Dirigente Scolastico provvederà a informarne i genitori.

Le sanzioni disciplinari, irrogate secondo le modalità definite dalle vigenti disposizioni, saranno comunicate alle famiglie.

Art. 42

Rispetto dell'ambiente scolastico e ripristino dei beni danneggiati

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come indice della qualità del servizio reso dall'Istituto.

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed ogni altro sussidio didattico, ed a comportarsi in modo da non arrecare danno al patrimonio dell'Istituto, dato che i

locali, gli arredi, il materiale librario, scientifico e tecnologico costituiscono un prezioso patrimonio didattico e culturale al servizio anche delle generazioni future, costituendo altresì una testimonianza dell'uso che di essi hanno fatto coloro i quali li hanno preceduti sui banchi di scuola.

Ciascun gruppo classe sarà responsabile della propria aula: gli studenti che, individualmente o in gruppo, o le classi in forma collettiva, deteriorino o danneggino in qualsiasi modo le strutture o l'arredamento dei locali dell'istituto, risponderanno personalmente o come gruppo del danno arrecato ai beni comuni, in primo luogo pagando i danni materiali e quindi con l'assoggettamento a sanzioni disciplinari.

La spesa occorrente per il ripristino del bene danneggiato sarà addebitata alla famiglia del responsabile, o ripartita tra tutte le famiglie della classe, qualora non siano individuati gli effettivi responsabili.

Art. 43

Dotazioni personali

Gli studenti sono tenuti a portare a scuola l'occorrente che consenta loro di partecipare con profitto alle lezioni. L'Istituto non risponde di beni, libri e oggetti lasciati incustoditi o dimenticati. All'inizio dell'anno scolastico a ciascun alunno viene assegnato in aula un posto destinato a rimanere invariato durante tutto il corso dell'anno, salvo variazioni disposte dal Consiglio di Classe.

Art.44

Divieti specificamente previsti da norme

Nel rispetto della normativa vigente:

E' vietato fumare nelle aule, nei corridoi ed in tutti gli altri locali dell'Istituto. Le inadempienze saranno perseguite con sanzioni disciplinari, oltre che con la applicazioni delle previsioni di legge.

E' vietato usare il telefono cellulare in classe poiché i segnali ed i suoni emessi interferiscono in modo determinante sul regolare andamento dell'attività didattica. I trasgressori saranno sanzionati con la applicazione di provvedimenti disciplinari previsti a seconda della componente di appartenenza.

Art. 45

Comportamento degli studenti in classe

Durante lo svolgimento delle lezioni, gli studenti non possono uscire dalle aule, tranne che per motivi di urgenza. Il docente in classe potrà autorizzare gli studenti ad assentarsi per breve tempo dall'aula, non più di uno per volta, e comunque non nelle prime ore del mattino né in quella successiva all'intervallo.

Durante lo svolgimento delle lezioni e delle varie attività di laboratorio, è vietato consumare cibo e bevande. Gli studenti che non si atterranno a detto divieto saranno passibili, prima di richiamo verbale e quindi di sanzione disciplinare.

E' assolutamente vietato uscire dai locali dell'Istituto.

Art. 46
Cambio dell'ora

Durante il cambio dell'ora, o in caso di assenza del docente, gli studenti sono tenuti a restare in aula ed a tenere un comportamento disciplinato, anche al fine di non arrecare disturbo alle altre classi.

Qualora la classe resti momentaneamente scoperta, il collaboratore scolastico del piano assicurerà la vigilanza.

Gli studenti non possono abbandonare l'aula o disturbare le attività.

Gli spostamenti degli studenti da e verso le aule speciali o la palestra debbono avvenire in silenzio, in modo tale da non disturbare lo svolgimento delle lezioni delle altre classi.

E' fatto divieto agli studenti di entrare in aule non proprie sia durante l'intervallo sia in assenza delle classi titolari.

Art.47
Intervallo

L'intervallo delle attività didattiche è fissato in dieci minuti (dalle ore 10,55 alle ore 11,05) o nel diverso periodo che all'inizio dell'anno delibererà il Collegio dei Docenti.

Durante la pausa delle lezioni, gli studenti potranno recarsi fuori dalle aule, nei corridoi, nell'androne e, comunque, entro il perimetro dell'Istituto.

I collaboratori scolastici faranno opera di vigilanza nei piani di servizio, compreso il cortile esterno all'edificio.

I docenti resteranno nei pressi dell'aula per adempiere ai propri compiti di vigilanza tra l'aula stessa ed il corridoio su cui essa insiste.

Art. 48
Frequenza delle lezioni

Gli alunni sono tenuti obbligatoriamente alla frequenza di tutte le lezioni, e alla partecipazioni a tutte le attività educative comprese nell'orario scolastico, ed anche a tutte le attività extrascolastiche deliberate dagli Organi Collegiali Competenti.

Le irregolarità nella frequenza sono considerate manifestazioni di negligenza dei doveri scolastici, anche perché l'assiduità della frequenza scolastica è uno degli elementi soggetti a valutazione per la attribuzione del credito scolastico.

Per tale motivo, il numero delle assenze e dei ritardi deve essere comunicato per iscritto alle famiglie, salva la opportunità di comunicare telefonicamente alle stesse ogni singola assenza o ritardo.

TITOLO VII
VERIFICHE E VALUTAZIONE

Art.49
La valutazione

La valutazione del profitto degli studenti è di esclusiva competenza dei docenti e avviene in base ai criteri oggettivi, riportati nelle apposite griglie, approvati annualmente dal Collegio dei Docenti e resi pubblici agli alunni e ai genitori.

Gli alunni hanno diritto a verifiche periodiche del profitto che siano caratterizzate da:

- trasparenza, nel senso che il docente è tenuto a chiarire quale sia il criterio di attribuzione dei punteggi previsti;
- immediatezza della attribuzione del voto, che va comunicato allo studente in conclusione della verifica orale e trascritto sul libretto. Gli studenti sono tenuti a dare immediata comunicazione alle famiglie, perché le valutazioni siano controfirmate.
- tempestività, per quanto attiene alla correzione degli elaborati scritti, i cui esiti vanno comunicati e chiariti entro il termine massimo di quindici giorni dal loro svolgimento e comunque prima dello svolgimento della prova successiva.

Art. 50
Promozione alla classe successiva

Per quanto riguarda la promozione alla classe successiva si fa riferimento alla normativa vigente ed in particolare alla O.M. 92 del 05.11.07 e DPR 122/2009 che stabiliscono, oltre alla tipologia e alle modalità dell'intervento di recupero per quegli alunni che presentano insufficienze in una o più discipline, la "sospensione del giudizio" per chi riporta insufficienze a giugno e giudizio finale a settembre, di ammissione o non ammissione alla classe successiva, dopo il superamento delle verifiche.

Art. 51
Ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi

Verranno ammessi agli esami di stato gli alunni che avranno conseguito una valutazione sufficiente in tutte le discipline dell'ultimo anno del corso di studi affrontato.

Il voto finale di ammissione in ciascuna disciplina esprimerà la valutazione complessiva del percorso di studio dell'alunno/a, con riferimento agli ultimi tre anni del corso di studi.

Qualora, in sede di scrutinio finale, si registri la presenza di una o più insufficienze, i Consigli di classe valuteranno il risultato finale tenendo conto delle attitudini dell'alunno/a, della partecipazione, dell'impegno, dell'interesse e delle conoscenze acquisite.

Al fine di assicurare la trasparenza e l'uniformità di trattamento nella valutazione finale, i singoli docenti applicheranno la griglia di indicatori approvata dal Collegio dei Docenti.

Qualora, in sede di scrutinio, si registrino a carico di un/a alunno/a una o più gravi insufficienze, determinate da impegno nullo, partecipazione scarsa/passiva, conoscenze scarse/nulle, il Consiglio di Classe delibererà la non ammissione agli esami di stato.

Nel caso di giudizio finale scarso in più di due discipline, specie in quelle caratterizzanti il corso di

studi, il Consiglio di Classe delibererà la non ammissione agli esami di stato.

Qualora si registri la concorrenza di più valutazioni mediocri, il Consiglio di Classe delibererà la non ammissione dell'alunno/a agli esami di stato se dette valutazioni mediocri risulteranno in numero superiore ad 1/3 delle discipline dell'ultimo anno del corso di studi interessato.

Nel caso di risultato numerico decimale, si procederà comunque all'arrotondamento all'unità superiore.

Se nello scrutinio finale si registrerà la concorrenza di giudizi scarsi e mediocri, il Consiglio di Classe delibererà la non ammissione agli esami di stato, qualora a carico dell'interessato/a si rilevino una valutazione scarsa e più di due mediocrità.

Le assenze saranno valutate in osservanza alla normativa vigente e, comunque, incideranno in maniera determinante nella attribuzione degli indicatori specificamente dipendenti dalla presenza e dalla partecipazione alle attività didattiche.

TITOLO VIII

VIOLAZIONI DISCIPLINARI E SANZIONI

Art.52

Disposizioni di carattere generale

Le sanzioni disciplinari hanno valenza esclusivamente educativa, sono improntate al rispetto dello studente e finalizzate alla prevenzione di comportamenti non conformi alla convivenza civile, mirando altresì alla valorizzazione e al ripristino di comportamenti responsabili e rispettosi del senso civico e, più in generale, della legalità.

La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuno può essere punito per un fatto che secondo le disposizioni vigenti non sia previsto come infrazione disciplinare.

Apposito Regolamento di Disciplina regolerà la materia.

TITOLO IX

ATTIVITA' DIDATTICA INTEGRATIVA, DI SOSTEGNO, DIRECUPERO, PARASCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA

Art. 53

Attività integrative

Le attività didattiche integrative per il sostegno e il recupero degli studenti svantaggiati sono disciplinate dall'art. 193 del d.lgs. 29-10-1994, n. 297, nel testo introdotto con la legge 8 agosto 1995, n. 352 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 54

Interventi di recupero e di sostegno

I Consigli di classe, su proposta dei singoli docenti, approvano i piani di recupero per gli studenti

che ne abbiano necessità, nel rispetto delle direttive approvate dal Collegio dei Docenti in relazione alla disponibilità economica, alla priorità delle discipline, alla durata degli interventi, alla disponibilità dei docenti, ai periodi di attivazione.

Le proposte di attivazione dei corsi vengono deliberate dal Consiglio di Classe, con la partecipazione di tutte le sue componenti ed in relazione alle effettive necessità che vanno motivate dai richiedenti.

Art.55
Sportelli di consulenza

In alternativa ai corsi di recupero, il Consiglio d'Istituto ha facoltà di deliberare la attivazione di sportelli di consulenza, da tenersi da parte dei docenti che abbiano fornito la propria disponibilità, in periodi dell'anno scolastico ritenuti strategici, a vantaggio di alunni appartenenti anche a diversi gruppi classe che ne abbiano fatto esplicita richiesta, non necessariamente in relazione a carenze di profitto maturate nel corso dell'anno scolastico.

I Consigli di Classe possono attivare la presente iniziativa didattica anche a vantaggio di gruppi di alunni non appartenenti alla stessa classe, al fine di conseguire livelli di eccellenza.

Art. 56
Interventi per studenti in difficoltà

Il Consiglio d'Istituto delibera il tipo di intervento da operare in favore degli studenti in difficoltà, anche sulla scorta dei dati relativi ai risultati degli anni precedenti e sulla base delle richieste degli alunni e dei genitori.

Art.57
Attività parascolastica

Le attività parascolastiche vengono annualmente definite dal Collegio dei Docenti, sentite le proposte dei singoli Consigli di Classe in relazione alle finalità contenute nel Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.).

Le attività parascolastiche devono essere collegate alla programmazione didattica per arricchirla ed integrarla al fine di assicurare una esperienza culturale volta ad ampliare l'offerta costituita dai programmi scolastici.

TITOLO X
VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Art. 58
Oggetto e finalità dei viaggi d'istruzione e visite guidate

1. I successivi articoli disciplinano la programmazione e lo svolgimento dei viaggi organizzati dal Liceo Classico Virgilio.
2. Per “ viaggi di istruzione “ devono intendersi le gite superiori ad un giorno che siano coerenti

con la programmazione educativa prevista dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto, fatta salva l'esclusiva competenza didattica in materia dei singoli Consigli di Classe e ferma restando anche la determinazione di principi generali, che spetta al Consiglio di Istituto.

3. La richiesta di viaggio è valida soltanto quando viene presentata come proposta del Consiglio di Classe.

Art. 59

Numero dei giorni

1. Le classi prime hanno diritto ad usufruire fino a due giorni di viaggio di istruzione in Italia. Le classi seconde hanno diritto ad usufruire al massimo di tre giorni di viaggio di istruzione in Italia. Nel caso di proposte organiche e motivate, anche le classi prime possono usufruire di un periodo di tre giorni, in analogia con quanto previsto per le classi seconde.
2. Le classi terze, quarte, quinte hanno diritto ad usufruire al massimo di sei giorni di viaggio d'istruzione.
3. Ai fini del conteggio dei giorni di viaggio non vanno considerati quelli utilizzati per visite guidate giornalieri.

Art. 60

Periodi di effettuazione

1. I viaggi di istruzione si tengono nel periodo compreso fra il mese di febbraio ed il mese di aprile.
2. Ogni anno, entro la seduta di ottobre, il Consiglio di Istituto può decidere di fissare periodi determinati in cui i viaggi di istruzione dovranno svolgersi, con riferimento soltanto all'anno scolastico in corso.
3. Per la partecipazione a iniziative culturali di grande rilievo a data fissa (festival teatrali o musicali, cicli di mostre o conferenze) è possibile, per il Consiglio di Classe che progetta il viaggio, chiedere una deroga al Consiglio di Istituto relativamente al periodo di effettuazione.

Art. 61

Metete

1. Per le classi prime e seconde si suggerisce la scelta di mete vicine e di itinerari che favoriscano la socializzazione e la conoscenza del territorio circostante.
2. Alle classi del triennio è consentito programmare viaggi all'estero, preferibilmente in paesi aderenti alla Comunità europea.

Art. 62

Mezzo di Trasporto

1. Ai fini dello svolgimento del viaggio di istruzione potranno essere utilizzati, come mezzi di trasporto, l'autobus, il treno, l'aereo e il traghetto, sempre tenendo conto il prezzo totale della gita .
2. Tuttavia, a parità di condizioni tra treno e aereo, si deve privilegiare il primo.

Art. 63

Numero dei partecipanti

Ai viaggi di istruzione dovranno partecipare almeno i due terzi della classe (con eventuale arrotondamento alla prima unità inferiore); è però auspicabile la partecipazione dell'intera classe.

Art. 64

Natura e numero degli accompagnatori

1. Gli accompagnatori devono essere uno ogni 15 studenti partecipanti e ogni classe deve avere inderogabilmente almeno un proprio docente.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, in casi particolari, altri accompagnatori potranno essere individuati anche fra il personale ausiliario, tecnico e amministrativo della scuola o scelti tra gli altri docenti in servizio nell'istituto.
3. Ai fini del comma 1 non sono considerati accompagnatori i genitori degli studenti ovvero il personale eventualmente messo a disposizione dalle agenzie di viaggio.

Art. 65

Numero di viaggi per insegnante

1. Di norma ogni insegnante potrà partecipare ad un solo viaggio di sei giorni; in caso di più viaggi brevi potrà a più viaggi partecipare per un massimo di sei giorni complessivi.
2. Ai fini del conteggio dei giorni di viaggio non vanno considerati quelli utilizzati per visite guidate giornalieri.

Art. 66

Programmazione e approvazione del viaggio

1. I viaggi di istruzione devono essere approvati dai Consigli di Classe interessati e dal Consiglio di Istituto entro le rispettive sedute del mese di novembre.
2. Il Consiglio di Istituto può decidere, anno per anno, di prorogare tali termini, anche su richiesta delle classi interessate.
3. In casi eccezionali, il docente coordinatore di classe, sentito il parere del Dirigente Scolastico, può decidere di convocare in via straordinaria un Consiglio di Classe, anche al di fuori dei termini previsti, ai fini dell'approvazione del viaggio.
4. Il Consiglio di Istituto fissa, anno per anno, un tetto di spesa per ogni viaggio.

5. Le classi che effettuano uno scambio che coinvolga l'intero gruppo classe non possono, per quell'anno, progettare anche un viaggio di istruzione.
6. Il progetto di viaggio deve avere una programmazione didattica coerente con il POF e uno degli accompagnatori deve avere il ruolo di referente nei confronti dell'Ufficio di Presidenza. Tale condizione è inderogabile.
7. Approvato dal Consiglio di Classe, il progetto di viaggio viene comunicato alle famiglie singolarmente per iscritto e su apposito modulo dando tutte le indicazioni che possano orientare un'adesione consapevole. Sulla base delle adesioni, l'Ufficio darà avvio alla procedura negoziale.

Art. 67

Richiesta dei preventivi, modalità di adesione, caparra e defezioni posteriori all'adesione

1. Una volta individuato e approvato il preventivo migliore fra quelli richiesti dalla Segreteria della scuola alle agenzie di viaggio (anche su proposta dei docenti e gli studenti delle classi interessate), il docente coordinatore di classe comunicherà alle famiglie la scelta e farà firmare a tutti gli studenti l'accettazione del viaggio di istruzione in tutte le sue condizioni. Tale firma avrà valore di adesione formale.
2. Completata la procedura di cui al comma 1, gli studenti dovranno versare, mediante bollettino postale, una caparra pari almeno al 20% della quota totale, entro dieci giorni.

Art. 68

Deroghe

Deroghe specifiche in riferimento alle disposizioni contenute dal presente regolamento saranno decise dal Consiglio di Istituto, su richiesta delle classi interessate, in casi eccezionali debitamente motivati e documentati e comunque con l'approvazione di tutti i componenti del gruppo classe.

Art. 69

Disposizioni finali

1. All'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono abrogate tutte le precedenti deliberazioni del Consiglio di Istituto in materia di viaggi d'istruzione e visite guidate.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle leggi generali che disciplinano la materia dei viaggi di istruzione.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art.70

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione da parte del Consiglio d'Istituto. Esso viene affisso all'albo della scuola e fatto conoscere ai docenti, non docenti, genitori e alunni con la consegna di una copia per ogni classe. Dopo la formale deliberazione, verrà depositato presso la segreteria della scuola dove gli interessati potranno prenderne visione ed estrarne copia.

Art.71
Modifiche

Il testo del Regolamento d'Istituto approvato potrà essere modificato solo con deliberazione assunta dal Consiglio d'istituto, acquisiti i pareri di tutti gli organi istituzionali del Liceo Classico "Virgilio" di Lecce.

IL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL LICEO CLASSICO "VIRGILIO" DI LECCE EMANA IL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Riferimenti Normativi

Il presente Regolamento di Disciplina è stato redatto in ottemperanza alle seguenti disposizioni legislative:

- Decreto del Presidente della Repubblica n° 249 del 24 Giugno 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 29 Luglio 1998 concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti;
- Decreto del Presidente della Repubblica n° 235 del 21 Novembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 18 Dicembre 2007;
- Nota Ministero della Pubblica Istruzione prot. 3602 del 31 Luglio 2008;
- DPR 22 Giugno 2009.

Premessa

Per disciplina scolastica si intende, ai fini del presente regolamento, il complesso dei comportamenti interni ed esterni all'edificio scolastico che riguardano il rapporto sociale instaurato al momento della iscrizione tra l'allievo e le altre componenti umane rappresentate negli Organi Collegiali o istituzionalmente collegate al servizio scolastico o la cui funzione sia occasionalmente connessa all'erogazione del servizio scolastico stesso.

Il mantenimento della disciplina costituisce una responsabilità individuale e condivisa e rientra negli impegni che tutte le parti interessate (scuola, studenti, famiglia.) si assumono con la sottoscrizione del **Patto educativo di corresponsabilità**.

Ai fini del presente documento è opportuno ricordare che:

1. La responsabilità disciplinare è personale;
2. Nessuno può essere sottoposto a sanzione senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni;
3. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto;
4. I provvedimenti disciplinari devono avere sempre finalità educative e devono tendere a consolidare il senso di responsabilità;
5. Le sanzioni devono essere sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio di gradualità nonché al principio della riparazione del danno; esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità e delle conseguenze; allo studente è offerto, se possibile ed opportuno, di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni alternative).

Art. 1 – Doveri

Vivere in comunità implica l'assunzione di responsabilità nei riguardi di tutti i membri della comunità e l'adozione di comportamenti miranti al raggiungimento degli obiettivi della comunità, in una parola il rispetto di doveri.

Gli studenti sono tenuti a:

- frequentare regolarmente le lezioni, assolvere assiduamente gli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativo;
- avere il massimo rispetto nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale non docente e verso gli altri alunni;
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza loro impartite, in particolare non ingombrando le vie di uscita ed eseguendo con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal “piano di evacuazione” dell’edificio scolastico;
- utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
- deporre i rifiuti negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell’uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico.

Art.2 – Infrazioni e sanzioni disciplinari

Nella tabella che segue sono schematicamente elencate le infrazioni con le relative sanzioni.

La gravità della sanzione è commisurata alla gravità della mancanza disciplinare ovvero al permanere della situazione di pericolo, alla reiterazione dello stesso ed alla considerazione di circostanze attenuanti o aggravanti di cui all’Art. 3.

	INFRAZIONE	SANZIONI	Organo competent
a)	Occasionale disturbo alla quiete o alla serenità della normale vita scolastica, non congiunto ad atteggiamenti offensivi o ad azioni dannose.	Ammonizione verbale;	Docente / D.S.
		ammonizione scritta;	Docente / D.S.
		rapporto disciplinare con notifica scritta;	Docente / D.S.
b)	Occasionale mancato e ingiustificato rispetto delle norme del regolamento d’Istituto riguardanti il rispetto degli orari, la disciplina delle entrate e delle uscite, le giustificazioni delle assenze .	ammonizione verbale;	Docente / D.S.
		ammonizione scritta;	Docente / D.S.
		rapporto disciplinare con notifica scritta;	Docente / D.S.
c)	Mancato rispetto di una direttiva ricevuta da un Componente del Personale della Scuola nello svolgimento dei suoi compiti.	Ammonizione verbale;	Docente / D.S.
		ammonizione scritta;	Docente / D.S.
		rapporto disciplinare con notifica scritta;	Docente / D.S.
d)	Protrarsi nel tempo delle infrazioni di cui alle lettere a, b, c.	sospensione dalla frequenza fino ad un max di 15 gg consecutivi;	Docente / D.S.
			Consiglio di classe

e)	Offese alla dignità personale di altri Allievi o del Personale della Scuola; false dichiarazioni; compreso l'uso improprio di dati personali (immagini, filmati, registrazioni vocali,...) acquisiti nella comunità scolastica o nel contesto di attività di scuola mediante telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici e la loro diffusione a mezzo MMS, pubblicazione su siti internet, inserimento in blog o comunque divulgati in altre forme, senza l'osservanza di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di utilizzo e diffusione di dati personali con riferimento all'informazione preventiva e all'acquisizione del consenso.	Rapporto disciplinare con notifica ai genitori; V. anche "Sanzioni accessorie" punto 1;	Docente / D.S.
		sospensione dalla frequenza fino ad un max di 15 gg consecutivi	Consiglio di classe/D.S.
		sospensione dalla frequenza oltre 15 gg consecutivi;	Consiglio di classe/ Consiglio d'Istituto
		sospensione dalla frequenza fino al termine dell'anno scolastico e esclusione dallo scrutinio finale e dagli esami finali;	Consiglio di classe/ Consiglio d'Istituto
f)	Offese al decoro, all'igiene e alla salubrità dell'ambiente scolastico, al buon nome della scuola ed alla sua dignità di servizio pubblico.	Ammonizione verbale;	Docente / D.S.
		ammonizione scritta;	Docente / D.S.
		rapporto disciplinare con notifica ai genitori;	Docente / D.S.
		sospensione dalla frequenza fino ad un max di 15 gg consecutivi;	Consiglio di classe
		sospensione dalla frequenza oltre 15 gg consecutivi;	Consiglio di classe /Consiglio d'Istituto
		sospensione dalla frequenza fino al termine dell'anno scolastico e esclusione dallo scrutinio finale e dagli esami finali;	Consiglio di classe /Consiglio d'Istituto
g)	Danneggiamenti all'ambiente scolastico, al patrimonio dell'Istituto o all'altrui proprietà	ammonizione verbale;	Docente / D.S.
		ammonizione scritta;	Docente / D.S.
		rapporto disciplinare con notifica ai genitori;	Docente / D.S.
		sospensione dalla frequenza fino ad un max di 15 gg consecutivi;	Consiglio di classe
		sospensione dalla frequenza oltre 15 gg consecutivi;	Consiglio di classe /Consiglio d'Istituto
		sospensione dalla frequenza fino al termine dell'anno scolastico e esclusione dallo	Consiglio di classe /Consiglio

		scrutinio finale e dagli esami finali;	d'Istituto
h)	Offese alla morale e ai sentimenti etici e religiosi e manifestazioni di intolleranza razziale e ideologica	ammonizione verbale;	Docente / D.S.
		ammonizione scritta;	Docente / D.S.
		rapporto disciplinare con notifica ai genitori;	Docente / D.S.
		sospensione dalla frequenza fino ad un max di 15 gg consecutivi;	Consiglio di classe
		sospensione dalla frequenza oltre 15 gg consecutivi;	Consiglio di classe /Consiglio d'Istituto
i)	Atteggiamenti persecutori o prevaricatori nei confronti di altre persone; Violenze personali; Qualunque comportamento identificabile col bullismo.	Rapporto disciplinare con notifica ai genitori;	Docente / D.S.
		sospensione dalla frequenza fino ad un max di 15 gg consecutivi;	Consiglio di classe
		sospensione dalla frequenza oltre 15 gg consecutivi;	Consiglio di classe /Consiglio d'Istituto
		sospensione dalla frequenza fino al termine dell'anno scolastico e esclusione dallo scrutinio finale e dagli esami finali;	Consiglio di classe /Consiglio d'Istituto
l)	Comportamenti che costituiscono fatti di rilevanza penale o quando il permanere nella scuola dello studente possa essere causa di pericolo per l'incolumità delle persone.	Rapporto disciplinare con notifica ai genitori;	Docente / D.S.
		sospensione dalla frequenza fino ad un max di 15 gg consecutivi;	Consiglio di classe
		sospensione dalla frequenza oltre 15 gg consecutivi;	Consiglio di classe /Consiglio d'Istituto
		sospensione dalla frequenza fino al termine dell'anno scolastico e esclusione dallo scrutinio finale e dagli esami finali;	Consiglio di classe /Consiglio d'Istituto

Commutazione delle sanzioni

La sospensione può essere commutata, anche a richiesta dello studente sanzionato, in attività a favore della comunità scolastica quali: aiuto in biblioteca, lavori di pulizia dell'ambiente scolastico, collaborazione con il personale scolastico nelle diverse attività.

La commutazione della sospensione in attività utili alla comunità scolastica non sarà possibile nel caso di infrazioni ritenute gravi o reiterate.

Sanzioni accessorie

1. In caso di violazione del divieto di utilizzo del cellulare e di altre apparecchiature di trasmissione personali, oltre alla sanzione irrogata in base alle disposizioni che precedono sarà sempre applicata

la sanzione accessoria del sequestro temporaneo dell'apparecchiatura con restituzione della medesima al termine delle lezioni o, nei casi di recidiva, con riconsegna al genitore appositamente convocato nei giorni successivi a quello dell'evento.

2. In caso di alunni diversamente abili che si siano resi protagonisti di violazioni disciplinari potranno essere adottati dal Dirigente Scolastico e dai consigli di classe provvedimenti diversi da quelli indicati alle precedenti lettere da a) a l) che tengano conto delle specifiche caratteristiche della disabilità, anche d'intesa con gli operatori sanitari di riferimento e con le famiglie degli alunni. I suddetti provvedimenti potranno essere adottati sia contestualmente alle sanzioni di cui alle lettere da a) a l) che in alternativa alle medesime.

3. In tutti i casi di irrogazione di sanzioni disciplinari di cui alla lett. Da d) a l) unitamente alla sanzione potrà essere disposta dal consiglio di classe quale sanzione accessoria l'esclusione dalla partecipazione a visite guidate o a viaggi d'istruzione.

Art. 3 – Attenuanti ed aggravanti

Costituiscono attenuante:

- a) La involontarietà;
- b) Il mancato controllo emotivo in relazione alla sua breve estensione nel tempo ed all'età dell'Allievo;
- c) La situazione di handicap psichico;
- d) L'immediato e leale riconoscimento della gravità dell'infrazione;
- e) La provocazione ricevuta.

Costituiscono aggravante:

- a) La volontarietà;
- b) La recidiva;
- c) L'aver commesso la mancanza in situazione pericolosa, nei laboratori e durante le visite guidate, i viaggi d'istruzione, gli scambi culturali e gli stage esterni;
- d) Il carattere di gruppo.

Art. 4 – Procedura Richiamo

orale, ammonizione scritta, senza notifica alla famiglia. Rapporto

disciplinare con notifica alla famiglia.

La motivazione deve essere scritta sul registro di classe.

Il registro di classe viene immediatamente inviato al D.S., per notifica.

Le motivazioni del rapporto disciplinare, riportate sul registro di classe, vengono notificate alla famiglia.

Sospensione dalla frequenza fino ad un max di 15 gg consecutivi

Il Dirigente scolastico svolge un accertamento istruttorio ed in caso di conferma convoca il Consiglio di Classe con procedura d'urgenza entro i tre giorni successivi alla presa visione del rapporto disciplinare.

Il Consiglio di Classe esamina l'infrazione disciplinare e propone, motivandola, la relativa sanzione e la possibilità di convertirla in attività utili alla comunità scolastica.

Il D.S., preso atto delle deliberazioni del Consiglio di Classe, convoca la famiglia e lo studente per notificare la sanzione prevista o la sua conversione in attività utili alla comunità scolastica.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione all'Organo di Garanzia, la sanzione è applicata non prima del sedicesimo giorno in assenza di ricorsi.

Sospensione dalla frequenza oltre 15 gg consecutivi e sospensione dalla frequenza fino al termine dell'anno scolastico e esclusione dallo scrutinio finale e dagli esami finali.

Il Dirigente scolastico, di concerto con il Coordinatore di classe, accertata la gravità della violazione del Regolamento di Disciplina, svolge un accertamento istruttorio ed in caso di conferma convoca il Consiglio di Classe con procedura d'urgenza entro i tre giorni successivi alla presa visione del rapporto disciplinare.

Il Consiglio di Classe esamina l'infrazione disciplinare e propone, motivandola, la relativa sanzione.

Il D.S., preso atto delle deliberazioni del Consiglio di Classe, le comunica al Presidente del Consiglio d'Istituto il quale provvede alla convocazione straordinaria del Consiglio entro tre giorni dall'avvenuta comunicazione.

Il Consiglio d'Istituto, sentite le considerazioni del D.S. anche in merito all'opportunità di convertire le sanzioni in attività utili alla comunità scolastica, delibera la decisione presa.

Il D.S., preso atto delle deliberazioni del Consiglio d'Istituto convoca la famiglia e lo studente per notificare la sanzione prevista o la sua conversione in attività utili alla comunità scolastica.

E' ammesso ricorso all'organo di garanzia entro quindici giorni dalla Notifica, la sanzione è applicata non prima del sedicesimo giorno in assenza di ricorsi.

Art. 5 – Procedura speciale

La sanzione si applica dal momento in cui sono decorsi i termini utili per presentare ricorso, salvo che, per urgenza motivata, sia stata dichiarata immediatamente esecutiva dal D.S.

Art. 6 – Ricorsi

Avverso alle sanzioni di cui all'art. 2, lettere da a) a d) (per più di un giorno di sospensione), è ammesso ricorso da parte dei genitori **entro cinque giorni** dalla notifica della sanzione, che sarà anche annotata sul registro di classe. Nel caso della sanzione di cui all'art. 2, comma e) a l), i genitori possono presentare ricorso **entro 15 giorni** dalla comunicazione della sua irrogazione. Nel caso di presentazione del ricorso, la sanzione diventerà esecutiva soltanto dopo pronunciamento di conferma da parte dell'Organo di Garanzia.

La decisione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata su apposito registro dei verbali, annotata sul registro di classe e nel fascicolo personale dell'alunno.

Le decisioni all'interno dell'Organo di Garanzia sono prese a maggioranza.

I provvedimenti decisi dall'Organo collegiale preposto comportano l'instaurarsi di una procedura aperta da una breve istruttoria a porte chiuse dell'Organo di Garanzia e seguita dall'audizione dello studente nei cui confronti l'Organo procede, alla presenza dei genitori.

Esaurita questa fase, l'Organo di Garanzia torna a riunirsi a porte chiuse e decide sulla sanzione da comminare e l'eventuale possibilità di commutazione della sanzione. Tale decisione è subito comunicata allo studente interessato ed ai suoi genitori, i quali possono, se offerta, richiedere la commutazione della sanzione in attività alternativa in favore della comunità scolastica.

Art. 7 – Organo di garanzia

E' istituito l'Organo di Garanzia previsto dall'art. 5, comma 2 del DPR 249/98 per decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche su conflitti che insorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento d'Istituto.

Esso è costituito dai seguenti membri:

Dirigente Scolastico (che lo presiede)

n. 1 docente eletto in Consiglio d'Istituto;

n. 1 genitore eletto in Consiglio d'Istituto;

n. 1 alunno eletto in Consiglio d'Istituto.

Art. 8 – Incompatibilità

I genitori e gli studenti componenti l'Organo di Garanzia, non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti o insegnanti della stessa classe del proprio figlio o compagno.

Gli insegnanti componenti l'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta, né prendere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui siano coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri studenti.

Art. 9 – Convocazione dell' Organo di Garanzia

L'Organo di Garanzia dovrà essere convocato entro tre giorni dalla presentazione del ricorso e dovrà riunirsi entro tre giorni dalla convocazione.

Art. 10 – Riservatezza

Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute o di cui è venuto a conoscenza in qualità di membro dell'Organo di Garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.

Art. 11 – Deliberazioni

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.

Non è ammesso astenersi dalla votazione.

Prima di ogni decisione deve essere sentito il responsabile dell'infrazione, chi l'ha denunciata o ne ha subito le conseguenze ed eventuali testimoni del fatto.

Art. 12 – Accessibilità degli atti

Il verbale delle riunioni dell'Organo di Garanzia è accessibile secondo le norme stabilite dalla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi.

Art. 13 – Regolamento d'Istituto

Il regolamento di disciplina è parte integrante del regolamento d'Istituto.

RICORSI PER LE PROBLEMATICHE STUDENTI/INSEGNANTI, STUDENTI/PERSONALE NON DOCENTE E PER L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO

Art. 14 – Prevenzione

L'Organo di Garanzia promuove con finalità di prevenzione ogni attività utile a migliorare la qualità dei rapporti tra studenti/insegnanti e studenti/personale non docente ed ogni altra attività adeguata a tale fine.

Art. 15 – Relazioni

Per problemi che attengono al rapporto studenti/insegnanti e studenti/personale non docente, si intendono tutti quei problemi che attengono alle relazioni che coinvolgono sezioni, classi o parti significative delle stesse o anche singolistudenti.

L'Organo di Garanzia riceve segnalazioni da chiunque vi abbia interesse ed in particolare dai rappresentanti di classe (studenti o genitori) in ordine a problemi emersi nel corso di assemblee di corso o di classe.

Art. 16 – Istruttoria

Sulla base della segnalazione ricevuta l'Organo di Garanzia, collettivamente o per mezzo di uno o più dei suoi membri, si impegna a raccogliere informazioni documentate decidendo quindi se il problema sollevato meriti attenzione e debba essere avviato a soluzione adottando in tal caso tutte le iniziative opportune.

RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 17 – Soggetti

Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate ai sensi del regolamento di disciplina, può essere presentato dall'alunno/i o dai genitori/e mediante istanza scritta ed indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto.

Art. 18 – Termine

I ricorsi devono essere presentati entro i termini stabiliti dall'Art.6 . Se presentati fuori dai termini non sono in nessun caso accolti.

Art. 19 – Memorie

Fino al giorno precedente quello fissato per la riunione dell'Organo di Garanzia è possibile presentare memorie e documentazione integrativa.

Art. 20 – Istruttoria

1.Ricevuto il ricorso, il Presidente o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente che ha proposto la sanzione, dell'alunno, della famiglia, del consiglio di classe, del D.S., o di chi sia stato coinvolto o citato.

2.Il materiale reperito dall'istruttore è raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.

Art. 21 – Audizione

1.L'Organo di Garanzia si riunisce entro i termini previsti e chiama a partecipare alla seduta lo studente/i cui è stata irrogata la sanzione disciplinare.

2.Qualora la sanzione sia stata comminata per un comportamento scorretto nei confronti di un docente, di un non docente o di un altro alunno anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.

3.Le loro testimonianze sono rese a verbale.

Art. 22 – Delibera

L'Organo di Garanzia può confermare, modificare o revocare la sanzione, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.

Art. 23 – Comunicazione

1.Il D.S. provvederà, entro 7 giorni, ad informare il Consiglio di classe della decisione presa, per il tramite del Coordinatore di classe.

2.La famiglia/e dell'alunno/i saranno informati mediante comunicazione scritta.

NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE DURANTE IL VIAGGIO D'ISTRUZIONE

ALLEGATO AL TITOLO X DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO
(Approvate dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto del 7/11/2014)

Per quanto riguarda le norme di comportamento, occorre rilevare che, poiché i viaggi di istruzione costituiscono parte integrante dell'attività formativa prevista nella programmazione curricolare, le norme a cui gli allievi debbono attenersi sono quelle previste dalla vigente normativa, che regola il rapporto degli alunni con l'Istituzione Scolastica.

Per tutta la durata del viaggio d'istruzione o delle visite guidate, gli alunni sono considerati a scuola a tutti gli effetti e sono quindi soggetti a tutte le norme disciplinari che regolano la vita scolastica, secondo quanto indicato nel Regolamento d'Istituto.

E' comunque compito del Consiglio di Classe valutare preventivamente il profilo disciplinare degli alunni, considerando anche il comportamento mantenuto durante viaggi d'istruzione precedenti; qualora questo non risulti adeguatamente corretto, l'alunno/a non è ammesso a partecipare a viaggi d'istruzione per l'anno in corso.

Gli studenti si impegnano, per tutta la durata del viaggio, a:

1.Tenere un comportamento rispettoso alle disposizioni impartite dal docente capo gruppo, dal docente accompagnatore della classe o anche da docenti di altre classi.

2.Ritenersi personalmente responsabili di comportamenti non conformi alle disposizioni e che in qualche modo potrebbero arrecare danno o rischi alla sicurezza per se stessi e per i compagni e/o fastidi a terzi, sia durante il soggiorno, sia durante il viaggio o i trasferimenti.

3.Rispettare e custodire i beni in uso negli alberghi, nel Pullman, e di quelli nei luoghi oggetto della visita.

Eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati al responsabile o alla famiglia.

Deve essere chiaro che tali comportamenti arrecano un danno enorme all'immagine della scuola e degli allievi che ne fanno parte.

4.Non assumere gravi e ripetuti comportamenti indisciplinati.

Dopo gli ammonimenti verbali degli insegnanti accompagnatori, si provvederà con opportuni e pesanti provvedimenti disciplinari e, ove necessario, d'intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, può essere prevista l'interruzione del viaggio e il provvedimento di rientro immediato con oneri finanziari a carico dei genitori degli allievi responsabili.

5.Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo.

6.Prevedere eventuali uscite serali solo autorizzate da Genitori e Docenti.

In assenza di esplicita autorizzazione i docenti accompagnatori non autorizzeranno alcun allontanamento dall'albergo.

Sono escluse autorizzazioni di uscite in ambienti dispersivi e pericolosi come le discoteche e i locali notturni.

Ciò non esclude la partecipazione ad attività di intrattenimento organizzate all'interno dell'albergo. Durante l'arco della giornata sono previste solo le attività relative al viaggio d'istruzione.

Gli allievi facenti capo al gruppo dei partecipanti, qualora già prevedano che saranno autorizzati dai loro genitori a partecipare ad iniziative che non fanno strettamente parte del programma concordato tra l'Istituto e l'Agenzia di viaggio, e pertanto fuori da ogni copertura assicurativa, dovranno far pervenire in Presidenza relativa assunzione di responsabilità da parte dei genitori che dovrà essere estesa anche per eventuali danni a persone o a cose.

Eventuali autorizzazioni saranno intese con conseguente piena liberatoria nei confronti dei docenti accompagnatori e dell'Amministrazione scolastica.

7. Rispettare la massima puntualità nei giorni e nei luoghi previsti dall'itinerario e nei momenti previsti dagli accompagnatori durante le fasi del viaggio.

8. Durante il soggiorno in albergo assumere un comportamento civile, dignitoso e responsabile: è vietato radunarsi in stanze diverse da quelle assegnate, gridare per i corridoi, scendere le scale rumorosamente, tenere comportamenti inadeguati durante i pasti e durante le visite a monumenti.

9. Segnalare prontamente qualsiasi problema individuale e/o di gruppo legato al soggiorno al proprio docente o al docente capo comitiva; ugualmente devono essere prontamente segnalati **eventuali danni preesistenti** individuati nel momento in cui si prende possesso delle camere d'albergo.

10. Non portare con sé, acquistare e consumare alcolici o sostanze psicotrope.

11. Astenersi dall'introdurre nelle stanze bevande alcoliche ed oggetti nocivi e rispettare, altresì, le cose, la cultura, le abitudini dell'ambiente in cui si soggiorna. Tutto questo è indice di civiltà e premessa per un positivo svolgimento del viaggio d'istruzione.

Tutte le trasgressioni gravi e documentate saranno segnalate al Dirigente Scolastico ed al Consiglio di classe e saranno opportunamente considerate per i provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento d'Istituto e di disciplina;

le famiglie saranno immediatamente informate.

12. Portare sempre con sé un valido documento d'identità, una copia della tessera sanitaria, copia del programma con l'indirizzo e il numero di telefono dell'albergo.

13. Prestare la massima attenzione ai soldi, ad oggetti di valore e ai bagagli;

14. Consegnare al docente accompagnatore i recapiti telefonici personali e quelli dei familiari;

15. Dare notizia riservata ai docenti accompagnatori, tramite previa comunicazione dei genitori, di particolari necessità alimentari e/o di salute.

Le presenti regole sono intese a consentire che il viaggio si svolga nel modo più sereno e gratificante possibile.

Gli studenti sono, quindi, chiamati a collaborare spontaneamente alla loro osservanza, evitando agli accompagnatori di dover far valere la propria autorità per ottenere ciò che deve essere naturale attendersi da giovani studenti di un istituto scolastico superiore.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO ANCHE IN ALTRE ATTIVITA' (SOGGIORNI STUDIO – USCITE DIDATTICHE – ATTIVITA' SPORTIVE)

Gli alunni che aderiscono alle attività didattico/culturali e sportive sono **tenuti a partecipare**, senza assumere iniziative autonome, a tutte le proposte previste dal programma e suggerite dai docenti accompagnatori, sotto la cui direzione e sorveglianza si svolge il viaggio/uscita didattica.

Gli alunni devono mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dei loro compagni, degli insegnanti, delle famiglie ospitanti e del personale addetto ai servizi turistici nonché rispettoso delle attrezzature, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico.

Il risarcimento di eventuali danni materiali provocati dagli studenti è comunque a carico della famiglia.

Nel caso di mancanze gravi o reiterate, il docente responsabile, d'intesa con gli altri docenti accompagnatori e con il Dirigente Scolastico, può disporre il rientro anticipato in sede degli alunni responsabili, previa comunicazione alle famiglie che, sempre a proprie spese, nel caso di studenti minorenni, devono occuparsi personalmente del rientro del ragazzo/a.

Gli alunni maggiorenni, previo accordo con la famiglia, possono rientrare da soli.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Liceo Classico, Scientifico, Linguistico, delle Scienze Applicate, delle Scienze Umane ed Economico-Sociale

Liceo Classico-Linguistico "Virgilio" (LEPC04601B): Via G. Galilei, 4 – 73100 Lecce - Tel +39 0832351724 - Fax +39 0832220161

Liceo Scientifico-Scienze app-Linguistico "F. Redi" (LEPS04601E): Via Marinelli, 8 - 73018 - Squinzano (LE) - Tel./Fax +39 0832782202

Liceo delle Scienze Umane (LEPM04601G): Via Napoli – 73012 - Campi Salentina (LE)

Mail: leis046004@istruzione.it - Web: <http://www.liceovirgilio.gov.it/>

REGOLAMENTO CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

VISTO l'art. 8 del DPR n. 275/99, "Definizione dei curricoli"

VISTO l'art. 9 del DPR n. 275/99, "Ampliamento dell'offerta formativa"

VISTO l'art. 7, c. 6, D. L.gs 165/2001, SMI, "Gestione delle risorse umane"

VISTO l'art. 31, c. 4, D.I. 44/01 "Capacità negoziale"

VISTO l'art. 32, D.I. 44/01 "Funzioni e poteri del dirigente nell'attività negoziale"

VISTO l'art. 33, D.I. 44/01, con il quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO l'art. 35, D.I. 44/01 "Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale"

VISTO l'art. 40, D.I. 44/01, con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa

VISTO l'art. 35, CCNL Scuola del 29/11/2007 "Collaborazioni plurime"

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009

Art. 1 FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera con personale esterno, per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze individuate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività al fine di:

- garantire l'arricchimento dell'offerta formativa,
- realizzare particolari progetti di natura didattica e/o afferenti ai PON,
- realizzare specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.

Art. 2 CONDIZIONI PRELIMINARI

Le attività per le quali l'istituzione scolastica può ricorrere ad esperti devono essere:

- coerenti con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- coerenti con le finalità dichiarate nel precedente articolo;
- coerenti con le disponibilità finanziarie programmate.

Prima di ricorrere all'esperto esterno, è necessario accertare concretamente l'impossibilità di realizzare le attività programmate con il personale in servizio interno alla Scuola.

Art. 3 REQUISITI PROFESSIONALI

I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione anche universitaria.

Si prescinde da questo requisito in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in Ordini o Albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del nr. 68 del 22.03.14) è prevista la disposizione di richiedere, per tutti coloro che svolgono attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Art. 4 PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE

Il Dirigente Scolastico, sulla base del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e di quanto deliberato nel Programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti con esperti esterni. Il Dirigente rivolgerà gli inviti a presentare le offerte secondo la procedura di contrattazione ordinaria definita dall'art. 34 del D.l. 44/2001, utilizzando eventuali disponibilità pervenute e/o mediante pubblicizzazione sul sito dell'Istituto.

Tali inviti dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, il punteggio attribuito.

Per ciascun invito dovrà essere specificato:

- l'oggetto della prestazione;
- la durata del contratto: termini di inizio e di conclusione della prestazione;
- il corrispettivo proposto per la prestazione.

Il Dirigente Scolastico può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico nel territorio in possesso delle competenze necessarie sperimentate in precedenti rapporti, e/o nel caso che il limite massimo di spesa non sia superiore a € 3.000,00 o altro diverso limite fissato dal Consiglio d'Istituto.

Art. 5 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

La determinazione da parte del D.S. del corrispettivo relativo ai singoli contratti deve essere ispirata ai principi e alle disposizioni della normativa vigente.

In casi particolari di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Consiglio di Istituto ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere all'esperto, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

La misura del compenso orario lordo, ovvero di quello forfettario, per le prestazioni effettuate dal personale esterno alla scuola è fissata dal Consiglio di Istituto e non può superare quella prevista dalla normativa vigente. Agli esperti che appartengono al comparto scuola il compenso per attività di docenza agli studenti è determinato dal CCNL in vigore al momento del conferimento dell'incarico.

ART. 6 INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa dei curricula.

Il Dirigente potrà avvalersi della consulenza delle funzioni strumentali, dei docenti coinvolti nei progetti e/o di apposita commissione.

La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:

- curriculum;
- contenuti e continuità dell'attività professionale e scientifica;
- pubblicazioni e altri titoli.

Per la valutazione comparativa dei candidati la Commissione farà riferimento ai criteri stabiliti dagli Organi collegiali competenti in ragione dei seguenti principi:

- livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
- congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;
- eventuali precedenti esperienze.

ART. 7 STIPULA DEL CONTRATTO

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto e alla copertura assicurativa.

Nel contratto devono essere specificati:

- l'oggetto della prestazione;
- i termini di inizio e conclusione della prestazione;
- il corrispettivo della prestazione;

La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quello di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico.

Al termine della prestazione contrattuale il contraente presenterà apposita relazione sugli esiti raggiunti dal suo intervento.

ART. 8 AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti che appartengono ad altra amministrazione pubblica è necessaria la preventiva autorizzazione.

ART. 9 INTERVENTI DI ESPERTI PER PROGETTI SENZA ONERI PER LA SCUOLA

Il Dirigente Scolastico è delegato dal Consiglio di Istituto a redigere apposite convenzioni con enti ed associazioni di volontariato finalizzate alla collaborazione di loro esperti nella realizzazione di iniziative progettuali deliberate dagli Organi Collegiali e previsti nel Piano dell'Offerta Formativa. La collaborazione di tali esperti esterni alla scuola non produce oneri per l'amministrazione scolastica. Il Dirigente Scolastico è delegato, inoltre, a stipulare convenzioni con le Università e/o le scuole superiori al fine di favorire l'inserimento nella realtà scolastica di tirocinanti.

ART. 10 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 Codice dei Contratti Pubblici, SMI, e successivi regolamenti attuativi.